Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 308

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 7 dicembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 novembre 1966, n. 1033.

Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un Paese in via di sviluppo fuori d'Europa.

Art. 2.

L'opera di cui sopra si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali contratti dallo Stato italiano con uno di tali Paesi, ovvero previsti da organismi o Enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

Art. 3.

Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, i Paesi contraenti, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati, di volta in volta, con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.

Art. 4.

Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il 30° giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, di intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli e i requisiti del richiedente. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione e iniziarvi le loro prestazioni.

Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda, con la documentazione comprovante il servizio prestato, al Ministero della difesa, entro il 30° giorno dal compimento della opera in base a cui è stato accordato il rinvio.

Art. 5.

Coloro che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva decadono dal beneficio nel caso di mancato raggiungimento del Paese di destinazione.

Decadono altresì dal beneficio i giovani che non portino a compimento le prestazioni richieste. Ove peraltro ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o di forza maggiore, il Ministro per la difesa, valutate le circostanze, può disporre che il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione sia computato ai fini del compimento della ferma di leva.

Art. 6.

Ai fini della presente legge sono, in ogni caso, applicabili le disposizioni del capo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 novembre 1966

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 15 novembre 1966, n. 1034.

Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ivi comprese quelle inerenti alla pubblicazione degli atti, relazioni ed altri elaborati, al conferimento di incarichi di studio e di accertamento tecnico, all'effettuazione di indagini ritenute opportune ivi compresa l'audizione degli interessati, al pagamento di gettoni di presenza, di indennità e rimborsi per le missioni effettuate dai suoi componenti e dal segretario all'interno o all'estero, nonchè quelle per ospitare studiosi estranei al Comitato stesso, per l'acquisto di pubblicazioni, attrezzature, prelievo campioni e quant'altro occorrente per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali stabiliti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1966 la spesa di lire 160 milioni e, per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1969, la spesa di lire 50 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A modifica del disposto del penultimo comma del decreto ministeriale 7 gennaio 1964 (*Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1964, n. 94), si stabilisce che ai componenti il Comitato, nonchè al segretario di esso, è dovuto un gettone di presenza di lire 5.000 per la partecipazione a ciascuna adunanza. Tali componenti sono equiparati, agli effetti del trattamento di missione, ai funzionari statali aventi la qualifica di ispettore generale: il presidente e il vice presidente sono equiparati, a tali effetti, ai funzionari statali con qualifica di direttore generale. Ai componenti appartenenti all'Amministrazione dello Stato, in servizio effettivo od a riposo spetta l'indennità competente al grado acquisito.

Al pagamento dei gettoni di presenza, indennità ed altre spese inerenti al funzionamento del Comitato durante l'anno 1965 e nell'ulteriore periodo antecedente l'entrata in vigore della presente legge si provvede a carico dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1966 dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Alla spesa di lire 160 milioni, dipendente dall'applicazione della presente legge nello esercizio finanziario 1966, si fa fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato; alla spesa di lire 50 milioni per l'esercizio 1967 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto, per il medesimo esercizio, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 23 novembre 1966, n. **1035.**

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

La laurea in giurisprudenza è titolo sufficiente per l'ammissione al concorso per la nomina a procuratore aggiunto.

Nel primo anno di esercizio delle funzioni i procuratori aggiunti sono abilitati alla assistenza legale ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione.

Art. 2.

Le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono così sostituite:

« *a*) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1966, n. **1036.**

Proroga del regime dei contingenti previsto dalle leggi 1° dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226;

Vista la legge 19 febbraio 1965, n. 28;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine del 31 dicembre 1966 previsto dalla legge citata 11 dicembre 1957, n. 1226 e di emanare nuove norme circa il regime dei contingenti di prodotti e di materie prime immesse al consumo nella parte del territorio della provincia di Gorizia di cui all'art. 1 della suddetta legge 1° dicembre 1948, n. 1438;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, è prorogato fino al 31 dicembre 1969.

Restano in vigore, fino alla scadenza del termine di proroga stabilito dal comma precedente, tutte le altre disposizioni di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con le integrazioni apportatevi dall'art. 20-*bis* della legge 19 febbraio 1965, n. 28.

Art. 2.

La tabella unica prevista dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, sostitutiva delle tabelle *A* e *B* già annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, è sostituita dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze.

Art. 3.

La tabella *A* comprende i contingenti introdotti attraverso la Dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e, nei limiti delle quote annualmente stabilite dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Gorizia, alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge stessa.

E' ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 della tabella *A* annessa al presente decreto.

La tabella *B* comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Art. 4.

I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente con la lavorazione e la trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella *B* annessa alla presente legge sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 1° gennaio 1967 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 107. — VILLA

TABELLA *A)*

Numero progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino da macello e carni macellate fresche anche refrigerate e congelate	Tonn.	2.000
2	Burro e grassi alimentari	»	650
3	Olii alimentari	»	1.500
4	Caffè	»	500
5	Surrogati del caffè	»	150
6	Zucchero	»	2.100
7	Cacao	»	20
8	Birra di produzione nazionale	Hl.	10.000
9	Birra di produzione estera	»	1.500
10	Pepe	Tonn.	7
11	Barre di ferro, o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato	»	200
12	Tubi di ferro o acciaio anche zincati	»	300
13	Punte o chiodi	»	150
14	Viterie e bullonerie	»	50
15	Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre, ecc. e loro parti; serrature, catenacci, lucchetti, loro parti e loro chiavi	»	30
16	Legname per costruzione e da lavoro	mc.	5.000
17	Legna da ardere	Tonn.	20.000
18	Carbone vegetale	»	500
19	Benzina	»	10.000
20	Acqua ragia	»	10
21	Petrolio	»	600
22	Gasolio	»	10.000
23	Lubrificanti	»	400

Visto: *il Ministro per le finanze*: PRETI

TABELLA *B)*

Numero progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Zucchero	Tonn.	2.400
2	Cacao	»	90
3	Burro di cacao	»	50
4	Spiriti	Ha.	2.600
5	Olii e grassi per usi industriali (di lino, di pesce, di cocco, di palma, di palmisti, ecc.)	Tonn.	500
6	Ghisa in pani	»	500
7	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato	»	4.000
8	Rame	»	30
9	Bronzo e leghe varie	»	50

Segue TABELLA *B*

Numero progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
10	Filo di rame nudo o rivestito	Tonn.	10
11	Guarniture per carde	»	5
12	Punte per pettinatrici di cotone o di fiocco	»	0,1
13	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	mc.	25.000
14	Acqua ragia	Tonn.	110
15	Unti da carro e per macchine	»	10
16	Colofonia	»	50
17	Olio di resina	»	100
18	Gomma lacca	»	2
19	Perossido di sodio	»	15
20	Albumina	»	5
21	Coloranti minerali	»	100
22	Coloranti chimici	»	45
23	Inchiostri tipografici	»	2,3
24	Vernici isolanti	»	0,6
25	Colle, comprese quelle sintetiche	»	200
26	Carta e cartoni	»	10.000
27	Cellophan	»	20
28	Fecola di patate	»	600
29	Manicotti di gomma o di materiale sintetico	»	4
30	Tubi di cartone per filatura	»	50
31	Tubetti di acciaio per macchine per tingere	»	0,4
32	Solfato di magnesio	»	20
33	Anelli per filatoi e torcitoi	»	2
34	Maglie e lamelle quadre e quadri per telai	»	1,8
35	Acciai stampati e forgiati greggi	»	40
36	Olii combustibili diversi da quelli speciali, densi	»	80.000

Visto: *il Ministro per le finanze*: PRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1966, n. 1037.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, per quanto concerne il funzionamento della scuola media annessa agli Istituti e Scuole d'arte ed ai Conservatori di musica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella annessa all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, è modificata come segue:

5 - Applicazioni tecniche.

b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto o Scuola cui è annessa la Scuola media ed è affidato al professore di plastica dell'Istituto o Scuola d'arte.

Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico allo stesso o ad altro professore di plastica.

c) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore dello strumento del Conservatorio e gli alunni sono inseriti nella Scuola tenuta dal detto professore fino al raggiungimento del numero massimo di allievi previsto dall'art. 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945: quando tale numero sia superato, l'insegnamento viene affidato per incarico per ogni gruppo di 10 alunni o frazione di 10, eccedenti il numero massimo anzidetto.

6 - Educazione artistica.

b) Nelle Scuole medie funzionanti presso gli Istituti e le Scuole d'arte non si istituisce cattedra; l'insegnamento si svolge presso l'Istituto e Scuola cui è annessa la Scuola media ed è affidato al professore di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico dell'Istituto o Scuola d'arte.

Qualora risultino ore eccedenti l'orario d'obbligo, dette ore sono affidate per incarico agli stessi o ad altri professori di disegno dal vero o di disegno geometrico e architettonico.

7 - Educazione musicale.

b) Nelle Scuole medie funzionanti presso i Conservatori di musica non si istituisce la cattedra in quanto l'insegnamento è affidato al professore di teoria e solfeggio e dettato musicale e gli alunni sono inseriti nel corso tenuto dal detto professore fino al raggiungimento del numero di allievi previsto dall'art. 15 del decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; quando tale numero è superato l'insegnamento viene affidato per incarico, per ogni gruppo di 30 alunni o frazione di 30 eccedente il numero anzidetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 1038.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, per quanto concerne il personale insegnante degli Istituti e Scuole d'arte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 22 settembre 1960, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;
Veduti gli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 è così modificato:

Art. 1 lett. B

I ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia, degli insegnanti di cultura generale, degli insegnanti di matematica, fisica, contabilità e scienze, degli insegnanti di cultura scientifica, degli insegnanti di disegno dal vero, degli insegnanti di decorazione pittorica, degli insegnanti di plastica, degli insegnanti di decorazione plastica delle scuole d'arte di primo grado.

Art. 4.

« Corrispondenza tra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della scuola media ».

La corrispondenza tra i ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, e i ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è così stabilita:

Ruoli soppressi	*Ruoli della scuola media*
1-*a*) presidi di scuola media *b*) direttori di scuola secondaria di avviamento professionale *c*) direttori di scuola d'arte di 1° grado	1) presidi di scuola media
2-*a*) italiano, latino, storia e geografia nella scuola media *b*) italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di avviamento professionale *c*) lingua italiana, storia, geografia nella scuola d'arte di 1° grado *d*) cultura generale nella scuola d'arte di 1° grado	2) italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia

3) lingua e letteratura straniera nella scuola media e nella scuolo secondaria di avviamento professionale	3) lingua straniera
4-a) matematica nella scuola media b) matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia e di igiene nella scuola secondaria di avviamento professionale c) matematica, fisica, contabilità e scienze nella scuola d'arte di 1° grado d) cultura scientifica nella scuola d'arte di 1° grado	4) matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali
5-a) disegno nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamento professionale b) disegno dal vero nella scuola d'arte di 1° grado c) decorazione pittorica nella scuola d'arte di 1° grado	5) educazione artistica
6-a) materie tecniche industriali, agrarie e marinare nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro b) plastica nella scuola d'arte di 1° grado c) decorazione plastica nella scuola d'arte di 1° grado d) esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole di avviamento professionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro	6) applicazioni tecniche maschili
7-a) contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale nella scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile b) esercitazioni tecnico-pratiche nelle scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo industriale femminile	7) applicazioni tecniche femminili

Art. 11.

In attesa del nuovo ordinamento dell'Istituto d'arte i professori delle scuole d'arte, i cui insegnamenti non trovano corrispondenza in quelli della scuola media, sono utilizzati fino al completamento dell'orario d'obbligo in insegnamenti corrispondenti od affini degli Istituti e delle scuole d'arte.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 3, 7, 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 agosto 1966, n. **1039.**

Modalità di esecuzione della legge 3 novembre 1964, numero 1170, recante norme per la pubblicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto su strada dei prodotti carbosiderurgici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 3 novembre 1964, n. 1170;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

I listini dei prezzi e delle condizioni di trasporto su strada, la cui pubblicazione è prevista dall'art. 1 della legge 3 novembre 1964, n. 1170, debbono essere affissi contemporaneamente nel locale in cui l'impresa ha la sua sede principale, nonchè nei locali delle filiali, dipendenze e recapiti accessibili al pubblico e comunicati alla sede provinciale dell'Ente autotrasporti merci nel cui ambito territoriale si trova la sede principale dell'impresa.

Le imprese aventi sede in uno degli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e che intendano effettuare trasporti in Italia, debbono, all'atto del loro ingresso in territorio italiano, fornire la prova di aver provveduto ad effettuare la comunicazione dei prezzi e delle condizioni di trasporto, alla sede centrale dell'Ente autotrasporti merci.

Art. 2.

L'esclusione dell'obbligo di pubblicazione è applicabile nel concorso di entrambe le condizioni di cui al-

l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 3 novembre 1964, n. 1170 e con riferimento al peso netto ed alla distanza realmente percorsa tra il luogo di carico e quello di scarico.

Tuttavia nel calcolo delle distanze non si tiene conto del percorso eventualmente effettuato attraverso il territorio di uno Stato non appartenente alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Art. 3.

Nel caso di applicazioni di prezzi e di condizioni di trasporto differenziati in relazione alla distanza, alla natura ed al quantitativo della merce trasportata, i listini pubblicati debbono contenere le opportune specificazioni.

Il prezzo pubblicato non deve essere comprensivo di eventuali prestazioni accessorie fornite dall'impresa.

Art. 4.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentita la Commissione di cui all'art. 8 della legge 3 novembre 1964, n. 1170, può determinare, con proprio decreto, i modelli uniformi per le prescritte comunicazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1966, n. **1040**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Arezzo ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Arezzo vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dal dott. Alberto Moretti e dal sig. Quintilio Ciofini, per il prezzo di L. 24.000.000, una porzione del fabbricato sito in Arezzo alla via Luca Signorelli, costituita da sei vani con i relativi servizi e terrazza posti al primo piano, nonchè l'intero piano terreno — prospiciente via Luca Signorelli — integrato da una zona di resede a forma trapezoidale prospiciente due box, con i relativi diritti proporzionali sulle parti comuni dell'edificio in ragione di 263/1000, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1966, n. **1041**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare un legato.

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare un legato, consistente nella somma di lire cinquecentomila, disposto dal defunto sig. Arturo De Gobbi, con testamento olografo del 2 novembre 1960, pubblicato (assieme al codicillo testamentario del 6 novembre 1960) per atto a rogito dott. Angela Japoce, notaio residente a Gorgonzola, in data 14 marzo 1964, n. 14143 di rep., n. 3112 d'archivio.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1966, n. **1042**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della vicaria curata autonoma della SS.ma Annunziata, nel comune di Alassio (Savona).

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Albenga in data 12 febbraio 1965, integrato con altro decreto del 14 dicembre 1965 e con dichiarazione del 14 aprile 1966, relativo alla elevazione in Parrocchia della vicaria curata autonoma della SS.ma Annunziata, in frazione Solva del comune di Alassio (Savona).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 88. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Cap Haitien (Haiti) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Porto Principe.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

E' istituita in Cap Haitien (Haiti) una Agenzia consolare alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Porto Principe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 settembre 1966

p. *Il Ministro:* LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1966
Registro n. 251, *foglio n.* 362

(9934)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1966.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme (Pistoia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande del comune di Montecatini Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data del 1° luglio 1965.

Roma, addì 27 settembre 1966

Il Ministro: Bosco

Retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio degli alberghi, pensioni e locande di Montecatini Terme.

Categoria del personale	Categorie di esercizi				
	Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria e locande
Alta stagione					
Agosto - Settembre					
1ª categoria . .	121.000	92.000	90.000	—	—
2ª categoria . .	89.500	78.000	77.500	75.000	72.000
3ª categoria . .	77.250	63.750	56.000	53.500	49.000
Ausiliari	56.000	56.000	—	—	—
Media stagione					
Giugno - Luglio - Ottobre					
1ª categoria . .	100.000	77.250	72.000	—	—
2ª categoria . .	72.500	63.000	59.000	55.000	53.000
3ª categoria . .	63.250	53.500	45.000	44.500	43.000
Ausiliari	56.000	56.000	—	—	—
Bassa stagione					
Novembre - Dicembre - Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio					
1ª categoria . .	65.500	54.250	51.250	—	—
2ª categoria . .	47.000	42.000	41.500	40.500	40.500
3ª categoria . .	38.750	34.000	33.500	33.000	33.000
Ausiliari	56.000	56.000	—	—	—

NB. — *a*) La presente tabella non si applica ai dipendenti con qualifica impiegatizia;

b) gli importi di cui sopra si intendono comprensivi di vitto, alloggio e ratei di gratifica natalizia e rateo 14ª mensilità;

c) per le ditte operanti nel periodo che va dal 1° dicembre al 31 marzo i salari sono aumentati del 10% limitatamente a tale periodo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(8439)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1964, n. 10/53, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1965, registro

n. 21 Finanze, foglio n. 269, con il quale è stata ricostituita la Commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968;

Considerato che, a seguito del collocamento a riposo dell'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Enrico Zappulli, si è reso vacante in seno alla Commissione censuaria centrale il posto di membro effettivo di cui alla lettera *h* dell'art. 6 della citata legge 8 marzo 1943, n. 153, spettante ad un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici con qualifica non inferiore ad ispettore generale;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante;

Vista la designazione del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

In sostituzione dell'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Enrico Zappulli collocato a riposo, viene nominato membro effettivo della Commissione censuaria centrale, ai sensi dell'art. 6, lettera *h*, della legge 8 marzo 1943, n. 153, il dott. ing. Andrea Angeloro, ispettore generale del Genio civile nato il 5 febbraio 1903 a Napoli.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1966
Registro n. 41 Finanze, foglio n. 184

(9799)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata « Mazzo della Signora » nel comune di Salerno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località « Mazzo della Signora », sita nel comune di Salerno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata all'albo del comune di Salerno;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di particolare valore estetico e tradizionale, in quanto alla diffusa e rigogliosa vegetazione mediterranea si unisce l'inserimento di costruzioni di architettura caratteristica che hanno assunto valore di qualificazione ambientale e di spontaneità, ed un quadro naturale panoramico di rinomata bellezza, godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati sia dalle strade che si snodano nella zona, sia dalle strade delle zone già sottoposte al vincolo nell'ambito del Comune stesso;

Decreta:

La zona denominata « Mazzo della Signora » sita nel territorio del comune di Salerno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: quota di livello a m. 25, via Mattia Farina, quota 100, via vicinale Ciottoli, strada comunale Manzo, nuova strada che raggiunge via « Mazzo della Signora », via « Mazzo della Signora », via Michele Pironti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Salerno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa

Roma, addì 31 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Elenco degli immobili da sottoporre al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come da proposta della predetta Commissione (riunione del 14 luglio 1965).

SALERNO: La località denominata « Mazzo della Signora » delimitata come segue: quota di livello a metri venticinque, via Mattia Farina, quota cento, via Vicinale Ciottoli, strada comunale Manzo, nuova strada che raggiunge via « Mazzo della Signora », via « Mazzo della Signora », via Michele Pironti, come indicato nell'acclusa planimetria, viene sottoposta ai vincoli della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1 (numeri 3 e 4), perchè essa costituisce un complesso di particolare valore estetico e tradizionale, in quanto alla diffusa e rigogliosa vegetazione mediterranea si unisce l'inserimento di costruzioni di architettura caratteristica che hanno assunto valore di qualificazione ambientale e di spontaneità, ed un quadro naturale panoramico di rinomata bellezza, godibile da ognuno degli innumerevoli punti di belvedere accessibili al pubblico e rappresentati sia dalle strade che si snodano nella zona, sia dalle strade delle zone già sottoposte al vincolo nello ambito del Comune stesso.

Il presidente: VISCO

Il segretario: PANEBIANCO

(9813)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente la roggia abbandonata in sinistra del fiume Chiese, in comune di Creto di Pieve di Bono (Trento).

Con decreto 12 luglio 1966, n. 1094/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente la roggia abbandonata sita in sinistra del fiume Chiese, segnato nel catasto del comune di Creto di Pieve di Bono (Trento), al foglio possesso n. 261, partita tavolare n. 98, p. f. 572/1, di mq. 996 ed indicato nella planimetria rilasciata il 1° febbraio 1965, in scala 1.1440, dell'Ufficio tecnico erariale di Trento, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9741)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Treviso S. Angelo, nel comune di Quinto (Treviso).

Giusta quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata pubblicata, in data 23 novembre 1966, mediante deposito per sessanta (60) giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Quinto (Treviso), la mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni alle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Treviso S. Angelo, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni 120 (centoventi), da quello di deposito della mappa anzidetta nell'Ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto ministeriale 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304, in data 9 dicembre 1964.

(10158)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 6 aprile 1966 concernente la dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Carate Brianza (Milano), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dell'11 maggio 1966, nel verbale allegato, dove è scritto: «...con i mappali 290-266...» e «...con i mappali 169-243...» deve leggersi: «...con i mappali 9-159...» e «...con i mappali 27-28...».

(9545)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.600.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9884)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Borutta (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 293.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9882)

Autorizzazione al comune di Larino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Larino (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9883)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, la provincia di Genova, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.293.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilanciio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9845)

Autorizzazione al comune di Macerata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Macerata Feltria (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.913.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1 gennaio 1945, n. 51.

(9878)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Maiolo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.091.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9879)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.158.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9880)

Autorizzazione al comune di Mombaroccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Mombaroccio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.709.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9881)

Autorizzazione al comune di Sassocorvaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Sassocorvaro (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.624.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9868)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Talamello (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.486.697, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9869)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1966, il comune di Ascoli Piceno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 545.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9870)

Autorizzazione al comune di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1966, il comune di Cuneo, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9871)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1966, il comune di Reggio Emilia, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 781.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9872)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Rionero Sannitico (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.201.426, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9873)

Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Curinga (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.123.613, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9874)

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Gricignano d'Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.796.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9876)

Autorizzazione al comune di Cicerale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Cicerale (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.821.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9875)

Autorizzazione al comune di Isola del Piano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Isola del Piano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.342.897, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9877)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.450.744, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9846)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Spoltore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.720.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9861)

Autorizzazione al comune di Montecicardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Monteciccardo (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.176.747, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9862)

Autorizzazione al comune di Montefelcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Montefelcino (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.599.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9863)

Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Lavello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.947.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9847)

Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Rapolla (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.870.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9848)

Autorizzazione al comune di Rapone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Rapone (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.342.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9849)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Rotonda (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.299.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9850)

Autorizzazione al comune di Ruvo del Monte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Ruvo del Monte (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.715.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9851)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.399.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9852)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Samo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.310.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9853)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1966, il comune di Matera, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 540.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9854)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Mileto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.274.082, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9855)

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Nicotera (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.437.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9856)

Autorizzazione al comune di Fraine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Fraine (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.909.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9857)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Calopezzati (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.241.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9858)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Fiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di San Giovanni in Fiore (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.734.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9859)

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Siniscola (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.013.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9860)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Montelabbate (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.986.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9865)

Autorizzazione al comune di Monte Grimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Monte Grimano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32 447.733, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ade effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9864)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.153.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9867)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Vado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1966, il comune di Sant'Angelo in Vado (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.606.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 232

Corso dei cambi del 6 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,76	624,60	624,66	624,63	624,50	624,73	624,60	624,63	624,73	624.60
$ Can.	576,59	576,50	577 —	576,35	576,20	576,40	576,40	576,35	576,40	576 —
Fr. Sv.	144,59	144,58	144,61	144,63	144,575	144,60	144,62	144,63	144,60	144,60
Kr. D.	90,53	90,50	90,50	90,44	90,35	90,53	90,46	90.44	90,53	90,50
Kr. N.	87.43	87,40	87,43	87.37	87,35	87.43	87,39	87,37	87,43	87,315
Kr. Sv.	120,81	120,78	120.78	120,76	120.75	120.81	120,74	120.76	120,81	120,75
Fol.	172,67	172,59	172.69	172.685	172.65	172,65	172,66	172.685	172,65	172,63
Fr. B.	12.50	12,485	12,4875	12,49125	12.50	12,49	12,4885	12.49125	12,50	12,485
Franco francese	126.36	126,25	126.31	126,34	126,30	126,39	126,60	126.34	126,39	126,30
Lst.	1743,60	1741,75	1741.80	1742.20	1742 —	1743.60	1741,90	1742.20	1743.60	1741,75
Drn occ.	157,24	157.20	157.21	157.25	157,18	157,25	157,21	157,25	157,25	157.195
Scell. Austr.	24,15	24,14	24,15	24.1440	24,10	24.14	24,145	24,1440	24,14	24.14
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,75	21,75	21,75	21,73	21,75	21,75	21,75
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,44	10,43	10,43	10,43	10,4275	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 6 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	103,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,65

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,615
1 Dollaro canadese	576,375
1 Franco svizzero	144,625
1 Corona danese	90,45
1 Corona norvegese	87,38
1 Corona svedese	120,75
1 Fiorino olandese	172,672

1 Franco belga	12,49
1 Franco francese	126.32
1 Lira sterlina	1742,05
1 Marco germanico	157.23
1 Scellino austriaco	24,144
1 Escudo Port.	21,74
1 Peseta Sp.	10,429

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami per la nomina ad un posto di maresciallo maggiore carica speciale, vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale risulta modificato dalle leggi 4 novembre 1950, n. 1043; 30 ottobre 1955, n. 1060 e 22 novembre 1961, n. 1291;
Atteso che presso la banda dell'Arma dei carabinieri risulta scoperto il posto di « maresciallo maggiore carica speciale, vice-direttore » e che, pertanto, si rende necessario ricoprire tale vacanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, per la nomina ad un posto di maresciallo maggiore carica speciale, vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso i musicanti in servizio, con qualsiasi grado, nelle forze armate e nei Corpi di polizia, che:

a) abbiano conseguito, in un Conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di un corso inferiore di strumento a fiato per una delle prime categorie elencate nella tabella annessa al presente decreto;

b) alla data del 31 dicembre 1966 abbiano compiuto il 25° anno di età e non superato il 40°. Per i musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri e della banda dell'Aeronautica si prescinde dal limite massimo di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri devono altresì:

1) essere riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali nonchè possedere statura e perimetro toracico non inferiori, rispettivamente, a metri 1,65 e 0,85;

2) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciare dai comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore carica speciale, competenti per territorio, in base alle norme vigenti per l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa Direzione generale leva sottufficiali e truppa (Esercito).

Esse devono essere presentate, o fatte pervenire, unitamente al diploma o certificato che attesti il possesso del titolo di studio artistico di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, al comando del Corpo o ente dal quale i concorrenti dipendono.

Art. 3.

I comandi dei Corpi o enti che ricevono le domande provvederanno:

a) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

b) ad inoltrarle al Ministero della difesa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, corredate di:

1) diploma o certificato di studio artistico;
2) documento matricolare;
3) rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare;
4) attestazione che specifichi il complesso musicale presso il quale il candidato disimpegna le mansioni di musicante.

Art. 4.

Gli esami di concorso consisteranno in cinque prove da svolgersi nel seguente ordine:

1) prova pratica di esecuzione con strumento per posti di prima categoria;
2) armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato;
3) strumentazione per banda di una marcia — o parte di essa — scritta per pianoforte, scelta dalla Commissione giudicatrice e con organico strumentale da essa stabilito;
4) nozioni relative agli strumenti che compongono la banda dell'Arma dei carabinieri e all'impiego degli strumenti stessi;
5) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione giudicatrice.

Gli aspiranti ammessi al concorso riceveranno comunicazione, in tempo utile, della data e della sede di effettuazione delle prove suddette.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto, sarà composta da:

un colonnello in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, presidente;
un insegnante di Conservatorio statale, membro;
l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, membro;
un funzionario di ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione Esercito, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto a voto.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente esaminato un punto da uno a venti per ognuna delle prove di cui al precedente art. 4. La graduatoria sarà formata in base alle somma dei punti parziali attribuiti.

A parità di punteggio verrà data la precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Arma dei carabinieri e, tra questi, ai più elevati in grado.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto complessivo non inferiore a 70, semprechè i punti parziali non siano inferiori a 12.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione, per coloro che non siano già in servizio dell'Arma dei carabinieri, dell'accertamento dei requisiti per l'arruolamento in detta Arma.

Art. 7.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri utilmente collocati nella graduatoria, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'Ospedale militare più vicino alla loro sede di servizio, della idoneità fisica di cui al n. 1) dell'art. 1;

2) a richiedere, al Comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, lo speciale attestato di idoneità morale, di cui al n. 2) del citato art. 1.

Art. 8.

Il vincitore del concorso, se non appartiene all'Arma dei carabinieri, deve assumere servizio presso la banda dell'Arma stessa entro il termine che gli verrà fissato Se non ottempererà a ciò senza giustificato motivo verrà dichiarato rinunciatario ed in sua vece subentrerà colui che lo segue in graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1966
Registro n. 62 *Difesa-Esercito, foglio n.* 167

Allegato al decreto ministeriale 14 settembre 1966, n. 411/3

Bando di concorso ad un posto di maresciallo maggiore carica speciale, vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri

ORGANICO STRUMENTALE
DELLLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Strumenti di 1ª categoria A:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
1° oboe;
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
1° clarinetto basso in Sib;

1° saxofono soprano in Sib;
1° corno (Fa-Sib);
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
1° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno tenore in Sib;
1° flicorno soprano in Sib;
1° flicorno basso in Sib.

Strumenti di 1ª categoria B;

1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab);
1° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 1;
1° clarinetto contralto in Mib;
1° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono tenore in Sib;
1ª tromba in Fa;
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
1° trombone tenore;
2° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno contralto in Mib;
1° flicorno contrabasso in Sib;
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione.

Strumenti di 2ª categoria A:

ottavino (con l'obbligo del flauto);
2° oboe;
2° clarinetto piccolo in Mib;
1° clarinetto soprano in Sib n. 3;
1° clarinetto soprano in Sib n. 4;
1° clarinetto soprano in Sib n. 5;
1° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono baritono in Mib;
3° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Sib;
trombone basso in Fa;
1° flicorno soprano in Sib raddoppio;
2° flicorno soprano in Sib;
2° flicorno tenore in Sib;
flicorno basso grave in Fa;
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria B:

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 7;
1° clarinetto soprano in Sib n. 8;
2° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 3;
2° clarinetto soprano in Sib n. 4;
2° clarinetto contralto in Mib;
2° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono basso in Sib;
1° contrabasso ad ancia;
2° corno (Fa-Sib);
4° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Fa;
2° trombone tenore;
2° flicorno contralto in Mib;
2° flicorno basso in Sib;
2° flicorno contrabasso in Sib;
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª categoria A:

1° clarinetto soprano in Sib n. 9;
1° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 5;
2° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° clarinetto soprano in Sib n. 7;
2° clarinetto soprano in Sib n. 8;
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
clarinetto contrabasso Mib;
clarinetto contrabasso in Sib;
2° saxofono soprano in Sib;
3° saxofono contralto in Mib;
2° saxofono tenore in Sib;
2ª tromba in Sib basso;
trombone contrabasso;
flicorno basso grave in Mib.

Strumenti di 3ª categoria B:

3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
3° oboe (con l'obbligo del corno inglese);
1° clarinetto soprano in Sib n. 11;
1° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto soprano in Sib n. 9;
2° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 11;
2° clarinetto soprano in Sib n. 12;
2° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
3° clarinetto basso in Sib;
2° saxofono baritono in Mib;
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso):
2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso);
5° corno (Fa-Sib);
3ª tromba in Sib;
3ª tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib);
3° trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso);
2° flicorno soprano in Sib raddoppio;
3° flicorno contralto in Mib;
3° flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
3° flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
2° flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3° flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso);
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
2° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

(9221) *Il Ministro*: TREMELLONI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7086 in data 3 ottobre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1963;

Preso atto che le vincitrici Capponi Taddei Emilia, Passaponti Valeria, Felici Mara e Alessandrini Carla hanno rinunciato alla condotta ostetrica di Contignano in comune di Radicofani (unica a concorso);

Considerato che occorre assegnare la condotta alla candidata che segue in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Fantacci Venaria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Contignano in comune di Radicofani.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni, nell'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Siena, addì 8 novembre 1966

Il medico provinciale: JERVOLINO

(9479)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.